

## I

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria)

## REGOLAMENTI

## REGOLAMENTO (CE) N. 753/2009 DEL CONSIGLIO

del 27 luglio 2009

**recante modifica del regolamento (CE) n. 43/2009 per quanto riguarda le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock ittici**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 20,

visto il regolamento (CE) n. 1342/2008 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che istituisce un piano a lungo termine per gli stock di merluzzo bianco e le attività di pesca che sfruttano tali stock <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 12,

visto il regolamento (CE) n. 302/2009 del Consiglio, del 6 aprile 2009 concernente un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo <sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafi 3, 4, 5, 7, 8, 9 e 10,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 43/2009 del Consiglio <sup>(4)</sup> stabilisce, per il 2009, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura.
- (2) L'allegato II A del regolamento (CE) n. 43/2009 definisce le norme per la gestione dello sforzo di pesca nel quadro del piano a lungo termine per la gestione degli stock di

merluzzo bianco istituito dal regolamento (CE) n. 1342/2008 e fissa in particolare, all'appendice 1, lo sforzo di pesca massimo consentito, espresso in chilowatt-giorni, che ciascuno Stato membro può esercitare nelle zone interessate con i vari gruppi di attrezzi autorizzati. Tenuto conto del regolamento (CE) n. 754/2009 del Consiglio, che esclude taluni gruppi di navi dal regime di gestione dello sforzo di pesca previsto al capitolo III del regolamento (CE) n. 1342/2008 <sup>(5)</sup>, è necessario adeguare lo sforzo massimo consentito quale stabilito all'appendice 1 dell'allegato II A del regolamento (CE) n. 43/2009 deducendo 590 583 chilowatt-giorni dal gruppo di sforzo TR1 nella zona (d) per la Spagna e 148 118 chilowatt-giorni dal gruppo di sforzo TR2 nella zona geografica (a) e 706 625 chilowatt-giorni dal gruppo di sforzo TR2 nella zona geografica (b) per la Svezia. Tenuto conto dell'applicazione retroattiva del regolamento (CE) n. 754/2009 from 1° febbraio 2009 a decorrere dal 1° febbraio 2009, i suddetti adeguamenti dovrebbero essere applicati a partire dalla stessa data.

- (3) A norma dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 302/2009 concernente un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo, il Consiglio è tenuto a stabilire e ripartire fra gli Stati membri il numero massimo di tonniere con lenze a canna e imbarcazioni con lenze trainate autorizzate a praticare la pesca attiva del tonno rosso nell'Atlantico, di navi che praticano la pesca attiva del tonno rosso nel Mare Adriatico a fini di allevamento e di tonniere con lenze a canna, pescherecci con palangari e pescherecci con lenze a mano che praticano la pesca attiva del tonno rosso fresco nel Mediterraneo. Il Consiglio è inoltre tenuto a decidere in merito alla ripartizione del contingente comunitario di tonno rosso fra gli Stati membri. Il contingente comunitario di tonno rosso sotto taglia si basa sul contingente comunitario assegnato alla Comunità europea dalla raccomandazione ICCAT 08-05 che modifica la raccomandazione ICCAT volta a istituire un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo.

<sup>(1)</sup> GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

<sup>(2)</sup> GU L 348 del 24.12.2008, pag. 20.

<sup>(3)</sup> GU L 96 del 15.4.2009, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU L 22 del 26.1.2009, pag. 1.

<sup>(5)</sup> Cfr. pag. 16 della presente Gazzetta ufficiale.

- (4) Al fine di raccogliere maggiori informazioni scientifiche sul krill, una specie di fondamentale importanza per l'ecosistema marino antartico, è opportuno dare attuazione a varie recenti raccomandazioni del comitato scientifico per la conservazione delle risorse biologiche marine dell'Antartico istituito nell'ambito della convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche marine dell'Antartico (CCAMLR), ribadite nell'ambito della riunione del comitato scientifico del 2008, per garantire una copertura di osservazione del 100 % sulla pesca del krill nella zona della convenzione CCAMLR ai sensi del diritto comunitario.
- (5) Nel quadro dell'accordo di pesca con la Norvegia sono state messe a disposizione della Comunità 750 t supplementari di merluzzo bianco nelle acque norvegesi delle zone CIEM I e II.
- (6) È opportuno recepire nel diritto comunitario la proposta relativa alla gestione dello scorfano nel Mare di Irminger e nelle acque limitrofe della zona della convenzione NEAFC per il 2009, presentata da rappresentanti della Comunità europea, delle isole Færøer, della Groenlandia, dell'Islanda, della Norvegia e della Federazione russa nell'ambito di una riunione tenutasi a Londra dal 9 all'11 febbraio 2009 e successivamente approvata dalle parti contraenti della Commissione per la pesca nell'Atlantico nordorientale (NEAFC). Poiché l'accordo è applicabile per tutto il 2009, è opportuno che le possibilità di pesca ivi previste si applichino con effetto retroattivo a decorrere dal 1° gennaio 2009.
- (7) È opportuno recepire nel diritto comunitario le conclusioni della riunione del comitato misto UE/Groenlandia svoltasi il 25 novembre 2008 a Copenaghen in relazione al contingente di scorfano assegnato alla Comunità nelle acque groenlandesi delle zone CIEM V e XIV. Poiché l'accordo concluso con la Groenlandia è collegato all'accordo della NEAFC sulla gestione dello scorfano nel Mare di Irminger e nelle acque limitrofe, è opportuno che le misure adottate per l'attuazione delle conclusioni della riunione del comitato misto UE/Groenlandia si applichino con effetto retroattivo a decorrere dal 1° gennaio 2009.
- (8) Il totale ammissibile di catture (TAC) adottato, per l'ippoglossa nero, nella zona di gestione delle acque comunitarie delle zone IIa e IV e delle acque comunitarie e internazionali della zona VI, per lo sgombro, nelle zone di gestione VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIIc e VIId, nelle acque comunitarie della zona Vb e nelle acque internazionali delle zone IIa, XII e XIV e, per il sugarello, nelle zone di gestione VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIIc e VIId, nelle acque comunitarie della zona Vb e nelle acque internazionali delle zone XII e XIV, dovrebbe includere sia le acque comunitarie che le acque internazionali della zona Vb al fine di evitare dichiarazioni inesatte. È pertanto opportuno modificare di conseguenza le zone di gestione per i suddetti TAC.
- (9) Per proteggere il novellame di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo carbonaro e merlano si dovrebbe istituire un sistema di fermi in tempo reale della pesca nel Mare del Nord e nello Skagerrak, conformemente al verbale delle conclusioni delle consultazioni tra la Comunità europea e la Norvegia concordato a Londra il 3 luglio 2009.
- (10) È necessario correggere le disposizioni relative alle restrizioni per la pesca del merluzzo bianco, dell'eglefino e del merlano nella zona CIEM VI onde garantire che le deroghe relative alla pesca dello scampo ed alla pesca con reti da traino, ciancioli a strascico o attrezzi analoghi abbiano la stessa portata geografica.
- (11) È opportuno recepire nel diritto comunitario la proposta relativa alla protezione degli ecosistemi marini vulnerabili da effetti avversi significativi nella zona della convenzione NEAFC, presentata dai capi delegazione delle parti contraenti della Commissione della pesca nell'Atlantico nordorientale (NEAFC) (la Danimarca a nome delle isole Færøer e della Groenlandia, la Comunità europea, l'Islanda, la Norvegia e la Federazione russa) nell'ambito di una riunione tenutasi a Londra dal 24 al 27 marzo 2009 e successivamente approvata dalle parti contraenti della NEAFC.
- (12) Al fine di garantire che le catture di sgombri effettuate da navi di paesi terzi in acque comunitarie siano correttamente conteggiate, è necessario adottare disposizioni di controllo rafforzato applicabili a tali pescherecci. Vista la distribuzione dello stock di sgombro, principalmente presente nelle acque del Regno Unito, è opportuno che le navi di paesi terzi trasmettano i loro resoconti al centro di controllo della pesca del Regno Unito (Edimburgo).
- (13) Al fine di garantire la certezza ai pescatori interessati e consentire loro di pianificare quanto prima le loro attività per la campagna di pesca, è necessario concedere una deroga al periodo di sei settimane di cui al punto I.3 del protocollo sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea, allegato al trattato sull'Unione europea e ai trattati che istituiscono le Comunità europee.
- (14) pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 43/2009,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

**Modifiche del regolamento (CE) n. 43/2009**

Il regolamento (CE) n. 43/2009 è così modificato:

1) è inserito il seguente capitolo VIII bis:

«CAPITOLO VIII bis

**ETICHETTATURA DEL PESCE CONGELATO DOPO LA CATTURA NELLA ZONA DELLA CONVENZIONE NEAFC DA PARTE DI PESCHERECCI COMUNITARI O DI PESCHERECCI DEI PAESI TERZI**

*Articolo 39 bis*

**Etichettatura del pesce congelato**

Tutto il pesce catturato nella zona della convenzione NEAFC e successivamente congelato è identificato mediante un'etichetta o un timbro chiaramente leggibili. L'etichetta o il timbro, che sono apposti su ogni cassa o blocco di pesce congelato, indicano la specie, la data di produzione, la sottozona e la divisione CIEM nonché il nome del peschereccio che ha effettuato la cattura»;

2) all'articolo 48 è inserito il seguente paragrafo:

«1 bis. Ogni nave che partecipa alle attività di pesca del krill di cui all'articolo 49 ha a bordo almeno un osservatore scientifico designato secondo il programma di osservazione scientifica internazionale della CCAMLR, o che soddisfa i requisiti previsti da tale programma, per l'intera durata delle attività di pesca della campagna»;

3) all'articolo 50, il paragrafo 4 è soppresso;

4) sono inseriti i seguenti articoli:

«*Articolo 91 bis*

**Numero massimo di navi dedite alla pesca del tonno rosso nell'Atlantico orientale**

Il numero massimo di tonniere con lenze a canna e di imbarcazioni con lenze trainate comunitarie autorizzate a pescare attivamente tonno rosso di taglia compresa fra

8 kg o 75 cm e 30 kg o 115 cm nell'Atlantico orientale, e la ripartizione fra gli Stati membri di tale numero massimo, sono fissati come segue:

Spagna	63
Francia	44
CE	107

*Articolo 91 ter*

**Limiti di cattura per il tonno rosso nell'Atlantico orientale**

1. Nei limiti di cattura previsti nell'allegato I D, il limite di cattura del tonno rosso compreso tra 8 kg o 75 cm e 30 kg o 115 cm per le navi comunitarie autorizzate di cui all'articolo 91 bis e la ripartizione di tale limite di cattura fra gli Stati membri sono fissati come segue (in tonnellate):

Spagna	599,3
Francia	269,3
CE (*)	868,6

2. Nei limiti di cattura di cui al paragrafo 1, il limite di cattura del tonno rosso di peso non inferiore a 6,4 kg o di lunghezza non inferiore a 70 cm per le tonniere con lenze a canna di lunghezza fuori tutto inferiore a 17 metri incluse fra le navi comunitarie di cui all'articolo 91 bis, e la ripartizione di tale limite di cattura fra gli Stati membri, sono fissati come segue (in tonnellate):

Francia	45 (**)
CE	45

*Articolo 91 quater*

**Numero massimo di navi comunitarie dedite alla pesca costiera artigianale del tonno rosso nel Mediterraneo**

Il numero massimo di navi comunitarie dedite alla pesca costiera tradizionale autorizzate a pescare attivamente tonno rosso di taglia compresa fra 8 kg o 75 cm e 30 kg o 115 cm nel Mediterraneo, e la ripartizione fra gli Stati membri di tale numero massimo, sono fissati come segue:

Spagna	139
Francia	86
Italia	35
Cipro	25
Malta	89
CE	374

*Articolo 91 quinquies***Limiti di cattura per il tonno rosso nel Mediterraneo applicabili alla pesca costiera artigianale comunitaria**

Nei limiti di cattura previsti nell'allegato I D, il limite di cattura del tonno rosso di peso compreso tra 8 e 30 kg attribuito alla pesca costiera artigianale comunitaria di pesce fresco effettuata nel Mediterraneo da tonniere con lenze a canna, pescherecci con palangari e pescherecci con lenze a mano ai sensi dell'articolo 91 *quater*, e la ripartizione di tale limite di cattura fra gli Stati membri, sono fissati come segue (in tonnellate):

Spagna	82,3
Francia	71,8
Italia	63,5
Cipro	2,3
Malta	5,3
CE (*)	225,2

*Articolo 91 sexies***Numero massimo di navi dedite alla pesca del tonno rosso nel Mare Adriatico a fini di allevamento**

Il numero massimo di navi comunitarie dedite alla pesca attiva del tonno rosso di taglia compresa fra 8 kg o 75 cm e 30 kg o 115 cm nel Mare Adriatico a fini di allevamento, e

la ripartizione fra gli Stati membri di tale numero massimo, sono fissati come segue:

Italia	68
CE	68

*Articolo 91 septies***Limiti di cattura per la pesca del tonno rosso nel Mare Adriatico a fini di allevamento**

Nei limiti di cattura previsti nell'allegato I D, il limite di cattura del tonno rosso compreso tra 8 e 30 kg attribuito alle navi comunitarie che praticano la pesca del tonno rosso nel Mare Adriatico a fini di allevamento ai sensi dell'articolo 91 *sexies* e la ripartizione di tale limite di cattura fra gli Stati membri sono fissati come segue (in tonnellate):

Italia	63,5
CE	63,5

(\*) I limiti di cattura comunitari si basano sul contingente comunitario assegnato alla Comunità europea dalla raccomandazione ICCAT 08-05 che modifica la raccomandazione ICCAT volta a istituire un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo.

(\*\*) Questo quantitativo può essere rivisto dalla Commissione su richiesta della Francia fino a un limite massimo di 100 tonnellate, secondo quanto indicato dalla raccomandazione ICCAT 08-05.»;

5) l'allegato I A è così modificato:

- a) la voce relativa alla specie Ippoglosso nero nelle acque comunitarie delle zone IIa e IV e nelle acque comunitarie e internazionali della zona VI è sostituita dalla seguente:

«Specie: Ippoglosso nero <i>Reinhardtius hippoglossoides</i>	Zona: Acque CE delle zone IIa e IV; acque CE e acque internazionali delle zone Vb e VI (GHL/2A-C46)
Danimarca	4
Germania	7
Estonia	4
Spagna	4
Francia	69
Irlanda	4
Lituania	4
Polonia	4
Regno Unito	270
CE	720 <sup>(1)</sup>
TAC	Non pertinente

TAC analitico.  
Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.  
Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.  
Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

<sup>(1)</sup> Di cui 350 t assegnate alla Norvegia, da prelevare nelle acque CE delle zone CIEM IIa e VI. Nella zona CIEM VI tale quantitativo può essere pescato esclusivamente con palangari»

- b) la voce relativa alla specie Sgombro nelle zone CIEM VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIIc e VIIIe, nelle acque comunitarie della zona Vb e nelle acque internazionali delle zone IIa, XII e XIV è sostituita dalla seguente:

«Specie: Sgombro <i>Scomber scombrus</i>	Zona: VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIIc e VIIIe; acque CE e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone IIa, XII e XIV (MAC/2CX14-)
Germania	19 821
Spagna	20
Estonia	165
Francia	13 216
Irlanda	66 070
Lettonia	122
Lituania	122
Paesi Bassi	28 905
Polonia	1 396
Regno Unito	181 694
CE	311 531
Norvegia	12 300 <sup>(1)</sup>
Isole Færøer	4 798 <sup>(2)</sup>
TAC	511 287 <sup>(3)</sup>

TAC analitico.  
 Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.  
 Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.  
 Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.

<sup>(1)</sup> Pesca autorizzata soltanto nelle zone CIEM IIa, VIa (a nord di 56° 30' N), IVa, VIId, VIIe, VIIf e VIIh.

<sup>(2)</sup> Pesca autorizzata nelle acque comunitarie della zona CIEM IVa a nord di 59° N dal 1° gennaio al 15 febbraio e dal 1° ottobre al 31 dicembre. Un quantitativo di 3 982 t del contingente delle Isole Færøer può essere pescato nella zona CIEM VIa a nord di 56° 30' N nel corso di tutto l'anno.

<sup>(3)</sup> TAC concordato dalla CE, dalla Norvegia e dalle Isole Færøer per la zona settentrionale.

### Condizioni speciali

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso, e soltanto dal 1° gennaio al 15 febbraio e dal 1° ottobre al 31 dicembre.

#### IVa (acque CE) (MAC/\*04A-C)

Germania	5 981
Francia	3 988
Irlanda	19 938
Paesi Bassi	8 723
Regno Unito	54 829
CE	93 459»

- c) la voce relativa alla specie Sugarello nelle zone CIEM VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIIc e VIId, nelle acque comunitarie della zona Vb e nelle acque internazionali delle zone XII e XIV è sostituita dalla seguente:

«Specie: Sugarello <i>Trachurus spp.</i>		Zona: VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIIc e VIId; acque CE e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV (JAX/578/14)
Danimarca	15 056	TAC analitico. Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.
Germania	12 035	
Spagna	16 435	
Francia	7 952	
Irlanda	39 179	
Paesi Bassi	57 415	
Portogallo	1 591	
Regno Unito	16 276	
CE	165 939	
Isole Færøer	4 061 <sup>(1)</sup>	
TAC	170 000	

<sup>(1)</sup> Pesca autorizzata nelle zone CIEM IV, VIa (a nord di 56° 30' N), VIIe, VIIf e VIIh.»

- 6) l'allegato I B è così modificato:

- a) la voce relativa alla specie Merluzzo bianco nelle acque norvegesi delle zone I e II è sostituita dalla seguente:

«Specie: Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>		Zona: Acque norvegesi delle zone I e II (COD/1N2AB.)	
Germania	2 425	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.	
Grecia	301		
Spagna	2 706		
Irlanda	301		
Francia	2 226		
Portogallo	2 706		
Regno Unito	9 410		
CE	20 074		
TAC	525 000»		

- b) la voce relativa alla specie scorfano nelle acque comunitarie e internazionali della zona CIEM V e nelle acque comunitarie delle zone CIEM XII e XIV è sostituita dalla seguente:

«Specie: Scorfano Sebastes spp.		Zona: Acque CE e acque internazionali della zona V; acque internazionali delle zone XII e XIV (RED/51214.)
Estonia	210	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.</p> <p>Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.</p> <p>Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.</p> </div>
Germania	4 266	
Spagna	749	
Francia	398	
Irlanda	1	
Lettonia	76	
Paesi Bassi	2	
Polonia	384	
Portogallo	896	
Regno Unito	10	
CE	6 992 <sup>(1)</sup>	
TAC	46	

<sup>(1)</sup> Non più del 70 % del contingente può essere prelevato nella zona delimitata dalle seguenti coordinate e non più del 15 % del contingente può essere prelevato nella stessa zona nel periodo dal 1° aprile al 10 maggio (RED)\*5X14).

Punto n.	Latitudine N	Longitudine O
1	64° 45	28° 30
2	62° 50	25° 45
3	61° 55	26° 45
4	61° 00	26° 30
5	59° 00	30° 00
6	59° 00	34° 00
7	61° 30	34° 00
8	62° 50	36° 00
9	64° 45	28° 30»

- c) la voce relativa alla specie scorfano nelle acque della Groenlandia delle zone CIEM V e XIV è sostituita dalla seguente:

«Specie: Scorfano Sebastes spp.		Zona: V e XIV (acque della Groenlandia) (RED/514GRN)
Germania	4 742 <sup>(1)</sup>	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.
Francia	24 <sup>(1)</sup>	
Regno Unito	33 <sup>(1)</sup>	
CE	8 000 <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>	
TAC	Non pertinente	

<sup>(1)</sup> Pesca autorizzata unicamente con reti da traino pelagiche. Pesca autorizzata a est o ovest. Il contingente può essere prelevato nella zona di regolamentazione NEAFC purché siano soddisfatte le condizioni fissate dalla Groenlandia in materia di comunicazione (RED)\*51214).

<sup>(2)</sup> 3 000 t da pescare con reti da traino pelagiche sono assegnate alla Norvegia e 200 t alle Isole Færøer.

<sup>(3)</sup> Non più del 70 % del contingente può essere prelevato nella zona delimitata dalle seguenti coordinate e non più del 15 % del contingente può essere prelevato nella stessa zona nel periodo dal 1° aprile al 10 maggio (RED)\*5-14).

Punto n.	Latitudine N	Longitudine O
1	64° 45	28° 30
2	62° 50	25° 45
3	61° 55	26° 45
4	61° 00	26° 30
5	59° 00	30° 00
6	59° 00	34° 00
7	61° 30	34° 00
8	62° 50	36° 00
9	64° 45	28° 30»

- 7) l'appendice 1 dell'allegato II A è modificata come segue:

- a) nella tabella a), la colonna relativa alla Svezia è sostituita dalla seguente:

«SE
16 609
739 281
55 853
0
0
13 155
22 130
25 339»

- b) nella tabella b), la colonna relativa alla Svezia è sostituita dalla seguente:

«SE
286 779
830 400
263 772
0

0

80 781

53 078

110 468»

- c) nella tabella d), la colonna relativa alla Spagna è sostituita dalla seguente:

«ES
0
0
0
0
0
0

- b) nella tabella b), la colonna relativa alla Svezia è sostituita dalla seguente:

13 836

0

1 402 142»

- 8) l'allegato III è così modificato:

- a) ai punti 5 *quater*, 5 *quater*. 1, 5 *quater*. 2 e 5 *quater*. 3 le parole «nel Mare del Nord, nello Skagerrak e nella Manica orientale» sono sostituite da «nella Manica orientale»;



b) è inserito il seguente punto 5 *sexies*:

«5 *sexies*. **Fermi in tempo reale della pesca nel Mare del Nord e nello Skagerrak.**

5 *sexies*. 1. Ai fini del presente punto:

a) si considerano novellame:

- esemplari di merluzzo bianco di dimensioni inferiori a 35 cm,
- gli esemplari di eglefino di dimensioni inferiori a 30 cm,
- gli esemplari di merluzzo carbonaro di dimensioni inferiori a 35 cm,
- gli esemplari di merlano di dimensioni inferiori a 27 cm.

b) la soglia è pari al 15 %, in peso, di novellame rispetto al totale delle quattro specie di cui alla lettera a). Tuttavia, se la quantità di merluzzo bianco nel campione è superiore al 75 % del totale delle quattro specie, la soglia è pari al 10 %.

5 *sexies*. 2. Gli Stati membri individuano le zone nelle quali vi è il rischio di effettuare catture di novellame in quantità superiori alle soglie.

5 *sexies*. 3. Nelle zone individuate a norma del punto 5 *sexies*. 2 gli Stati membri effettuano ispezioni, anche nell'ambito di piani di intervento congiunto, per misurare se la percentuale di novellame sia superiore alla soglia. A tal fine, gli Stati membri:

a) prelevano e misurano campioni di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo carbonaro e merlano da una cala a norma delle disposizioni dell'appendice 7 del presente allegato;

b) documentano ciascun campionamento stilando un resoconto del campionamento come previsto dall'appendice 8 del presente allegato e lo inviano allo Stato costiero.

Gli Stati membri possono invitare altri paesi che effettuano ispezioni nella zona interessata a realizzare campionamenti per loro conto.

5 *sexies*. 4. Lo Stato membro costiero interessato pubblica senza indugio sul suo sito web la posizione in cui è stato prelevato il campione di cui al punto 5 *sexies*.3.a), l'ora in cui è stato effettuato il prelievo e la quan-

tità di novellame espressa in percentuale rispetto al totale, in peso, delle catture di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo carbonaro e merlano. La percentuale è indicata sia per specie, sia sul totale delle quattro specie.

5 *sexies*. 5. Quando la percentuale di novellame in un campione di cui al punto 5 *sexies*. 3, lettera a), supera la soglia, lo Stato membro costiero interessato vieta in quella zona la pesca praticata con attrezzi di pesca diversi dalle reti da traino pelagiche, reti a circuizione, reti da posta derivanti ed esche "jigger" per la cattura di aringhe, sgombri e sugarelli, nasse e draghe da pettinidi e reti da imbrocco.

La zona di divieto risponde ai seguenti criteri:

— la zona è delimitata da 4, 5 o 6 punti coordinati,

— il punto mediano dell'operazione o delle operazioni di pesca i cui campioni sono risultati superiori alla soglia è uguale al punto mediano della zona di divieto,

— quando la zona è stata vietata in base ad un campione ed è situata fuori delle acque fino a 12 miglia dalle linee di base soggette alla giurisdizione o alla sovranità dello Stato membro interessato, essa ha una superficie di 50 miglia quadrate,

— i fermi simultanei nello Skagerrak sono al massimo tre.

5 *sexies*. 6. Il divieto di cui al punto 5 *sexies*. 5:

— entra in vigore 12 ore dopo la decisione dello Stato membro interessato, e

— si applica per 21 giorni, al termine dei quali cessa automaticamente di essere applicabile alla mezzanotte (UTC).

5 *sexies*. 7. In deroga al punto 5 *sexies*. 5, quando la percentuale supera leggermente la soglia o la cala, per dimensione complessiva, composizione delle catture o ripartizione delle taglie, non può essere considerata rappresentativa, lo Stato membro costiero, entro 48 ore dal prelievo del campione iniziale, può raccogliere informazioni supplementari anche procedendo a ispezioni di altre cale prima di prendere una decisione a norma del punto 5 *sexies*. 5.

5 *sexies*. 8. Se la zona da chiudere comprende zone soggette alla giurisdizione o alla sovranità di diversi Stati membri o paesi terzi, lo Stato membro che ha constatato il superamento della soglia informa senza indugio gli Stati membri e i paesi terzi limitrofi interessati degli esiti degli accertamenti e del divieto stabilito conformemente al punto 5 *sexies*. 5. Gli Stati membri limitrofi chiudono senza indugio la loro parte della zona.

5 *sexies*. 9. Lo Stato membro costiero, senza indugio:

- a) pubblica sul suo sito web i dettagli relativi al divieto stabilito conformemente al punto 5 *sexies*. 5;
- b) informa nei limiti del possibile le navi che si trovano in prossimità della zona; e
- c) informa per posta elettronica la Commissione ed i centri di controllo della pesca (CCP), di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2244/2003, del 18 dicembre 2003, che stabilisce disposizioni dettagliate per quanto concerne i sistemi di controllo dei pescherecci via satellite (\*) degli altri Stati membri e paesi terzi le cui navi pescano nella zona in questione del divieto stabilito conformemente al punto 5 *sexies*. 5. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che i loro CCP informino le navi battenti la loro bandiera interessate dal divieto.

5 *sexies*. 10. Lo Stato membro costiero interessato fornisce alla Commissione, su richiesta, i resoconti dettagliati dei campionamenti e le motivazioni della decisione adottata a norma del punto 5 *sexies*. 5. Qualora la Commissione ritenga che tale decisione non sia sufficientemente motivata, può chiedere allo Stato membro di revocarla o modificarla con effetto immediato.

(\*) GU L 333 del 20.12.2003, pag. 17.»

c) alla fine del punto 6.6 è aggiunto il seguente comma:

«La deroga non si applica nella zona delimitata dalle lossodromie che collegano successivamente le seguenti coordinate, misurate in base al sistema di coordinate WGS84:

59° 05' N, 06° 45' O

59° 30' N, 06° 00' O

59° 40' N, 05° 00' O

60° 00' N, 04° 00' O

59° 30' N, 04° 00' O

59° 05' N, 06° 45' O.»;

d) è inserito il seguente punto 9 *bis*:

«9 *bis*. **Misure speciali per la pesca dello scorfano nel Mare di Irminger e nelle acque limitrofe**

9 *bis*. 1. Le misure stabilite al presente punto 9 *bis* si applicano alla pesca dello scorfano (*Sebastes* spp.) nelle acque internazionali della zona CIEM V e nelle acque CE delle zone CIEM XII e XIV nella zona delimitata dalle seguenti coordinate (di seguito: "la zona di conservazione dello scorfano"):

Punto n.	Latitudine N	Longitudine O
1	64° 45	28° 30
2	62° 50	25° 45
3	61° 55	26° 45
4	61° 00	26° 30
5	59° 00	30° 00
6	59° 00	34° 00
7	61° 30	34° 00
8	62° 50	36° 00
9	64° 45	28° 30

9 *bis*. 2. Oltre ai dati richiesti ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2791/1999, i comandanti dei pescherecci annotano nel giornale di bordo ogni entrata ed uscita dalla zona di conservazione dello scorfano e le catture cumulative detenute a bordo. La registrazione identifica la zona con il codice specifico "RCA".

9 *bis*. 3. I comandanti dei pescherecci che esercitano attività di pesca nella zona di conservazione dello scorfano trasmettono quotidianamente il resoconto delle catture di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 2791/1999 dopo che le operazioni di pesca di quel giorno civile sono state ultimate. Il resoconto indica le catture detenute a bordo effettuate a partire dall'ultima comunicazione.

9 *bis*. 4. Oltre alle informazioni richieste ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 2791/1999, i comandanti dei pescherecci comunicano le catture a bordo effettuate a partire dall'ultima comunicazione di catture prima di entrare e uscire dalla zona di conservazione dello scorfano.

9 *bis*. 5. I resoconti di cui ai punti 9 *bis*. 3 e 9 *bis*. 4 vengono effettuati a norma dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1085/2000. I resoconti delle catture effettuate nella zona di conservazione dello scorfano recano per la zona pertinente il codice "RCA".

9 bis. 6. Fatto salvo l'articolo 39 bis del presente regolamento, l'etichetta o il timbro che identifica lo scorfano catturato nella zona di conservazione reca il codice specifico "RCA".

9 bis. 7. Gli acquirenti o i detentori di pesce si accertano che ogni quantitativo di scorfano catturato nella zona di conservazione e sbarcato per la prima volta in un porto comunitario o trasbordato per la prima volta sia pesato al momento dello sbarco o del trasbordo.

9 bis. 8. È vietato l'uso di reti da traino con maglie di dimensioni inferiori a 100 mm.

9 bis. 9. Il coefficiente di conversione applicabile alla presentazione eviscerata e decapitata, incluso il taglio giapponese, di scorfano catturato nella zona di conservazione è 1,70»;

e) il punto 15.1 è sostituito dal seguente:

«15.1. È vietato l'esercizio della pesca di fondo e della pesca con attrezzi fissi, comprese le reti da posta ancorate e i palangari, nelle zone ottenute congiungendo successivamente con lossodromie le seguenti coordinate, misurate conformemente al sistema di coordinate WGS84:

Parte della dorsale di Reykyanes:

- 55° 04,5327' N, 36° 49,0135' O,
- 55° 05,4804' N, 35° 58,9784' O,
- 54° 58,9914' N, 34° 41,3634' O,
- 54° 41,1841' N, 34° 00,0514' O,
- 54° 00,0' N, 34° 00,0' O,
- 53° 54,6406' N, 34° 49,9842' O,
- 53° 58,9668' N, 36° 39,1260' O,
- 55° 04,5327' N, 36° 49,0135' O,

Zona settentrionale della dorsale medio-atlantica:

- 59° 45' N, 33° 30' O,
- 57° 30' N, 27° 30' O,
- 56° 45' N, 28° 30' O,
- 59° 15' N, 34° 30' O,
- 59° 45' N, 33° 30' O,

Zona centrale della dorsale medio-atlantica (zona di frattura Charlie-Gibbs e regione frontale subpolare):

- 53° 30' N, 38° 00' O,
- 53° 30' N, 36° 49' O,
- 55° 04,5327' N, 36° 49' O,
- 54° 58,9914' N, 34° 41,3634' O,
- 54° 41,1841' N, 34° 00' O,
- 53° 30' N, 34° 00' O,
- 53° 30' N, 30° 00' O,
- 51° 30' N, 28° 00' O,
- 49° 00' N, 26° 30' O,
- 49° 00' N, 30° 30' O,
- 51° 30' N, 32° 00' O,
- 51° 30' N, 38° 00' O,
- 53° 30' N, 38° 00' O,

Zona meridionale della dorsale medio-atlantica:

- 44° 30' N, 30° 30' O,
- 44° 30' N, 27° 00' O,
- 43° 15' N, 27° 15' O,
- 43° 15' N, 31° 00' O,
- 44° 30' N, 30° 30' O,

Montagne marine di Altair:

- 45° 00' N, 34° 35' O,
- 45° 00' N, 33° 45' O,
- 44° 25' N, 33° 45' O,
- 44° 25' N, 34° 35' O,
- 45° 00' N, 34° 35' O,

Montagne marine di Antialtair:

- 43° 45' N, 22° 50' O,
- 43° 45' N, 22° 05' O,
- 43° 25' N, 22° 05' O,
- 43° 25' N, 22° 50' O,
- 43° 45' N, 22° 50' O,

## Hatton Bank:

- 59° 26' N, 14° 30' O,
- 59° 12' N, 15° 08' O,
- 59° 01' N, 17° 00' O,
- 58° 50' N, 17° 38' O,
- 58° 30' N, 17° 52' O,
- 58° 30' N, 18° 22' O,
- 58° 03' N, 18° 22' O,
- 58° 03' N, 17° 30' O,
- 57° 55' N, 17° 30' O,
- 57° 45' N, 19° 15' O,
- 58° 30' N, 18° 45' O,
- 58° 47' N, 18° 37' O,
- 59° 05' N, 17° 32' W,
- 59° 16' N, 17° 20' W,
- 59° 22' N, 16° 50' O,
- 59° 21' N, 15° 40' O,

## North West Rockall:

- 57° 00' N, 14° 53' O,
- 57° 37' N, 14° 42' O,
- 57° 55' N, 14° 24' O,
- 58° 15' N, 13° 50' O,
- 57° 57' N, 13° 09' O,
- 57° 50' N, 13° 14' O,
- 57° 57' N, 13° 45' O,
- 57° 49' N, 14° 06' O,
- 57° 29' N, 14° 19' O,
- 57° 22' N, 14° 19' O,
- 57° 00' N, 14° 34' O,
- 56° 56' N, 14° 36' O,
- 56° 56' N, 14° 51' O,
- 57° 00' N, 14° 53' O,

## South-West Rockall (Empress of Britain Bank):

- 56° 24' N, 15° 37' O,
- 56° 21' N, 14° 58' O,
- 56° 04' N, 15° 10' O,

- 55° 51' N, 15° 37' O,
- 56° 10' N, 15° 52' O,
- 56° 24' N, 15° 37' O,

## Logachev Mound:

- 55° 17' N 16° 10' O,
- 55° 33' N 16° 16' O,
- 55° 50' N 15° 15' O,
- 55° 58' N 15° 05' O,
- 55° 54' N 14° 55' O,
- 55° 45' N 15° 12' O,
- 55° 34' N 15° 07' O,
- 55° 17' N 16° 10' O,

## West Rockall Mound:

- 57° 20' N, 16° 30' O,
- 57° 05' N, 15° 58' O,
- 56° 21' N, 17° 17' O,
- 56° 40' N, 17° 50' O,
- 57° 20' N, 16° 30' O.»;

f) è inserito il seguente punto 19 bis:

«19 bis. **Condizioni applicabili alle navi dei paesi terzi che praticano la pesca dello sgombrò in acque CE**

Alle navi da pesca di paesi terzi che intendono pescare lo sgombrò nelle acque CE si applicano le seguenti disposizioni:

a) Le navi possono iniziare le loro bordate di pesca soltanto previa autorizzazione dell'autorità competente dello Stato membro costiero interessato. Le navi in questione entrano nelle acque CE soltanto dopo aver attraversato una delle seguenti zone di controllo:

- rettangolo CIEM 48 E2 nella divisione Via,
- rettangolo CIEM 50 F1 nella divisione Iva,
- rettangolo CIEM 46 F1 nella divisione IVa.

Almeno quattro ore prima di entrare in una delle zone di controllo, in entrata nelle acque CE, il comandante della nave contatta il centro di controllo della pesca del Regno Unito (Edimburgo) per posta elettronica al seguente indirizzo: ukfcc@scotland.gsi.gov.uk o per telefono (+ 44 131271 9700).

La comunicazione specifica il nome, l'indicativo internazionale di chiamata e le cifre e lettere d'identificazione ("port letters and number" — PLN) della nave, i quantitativi totali delle specie detenute a bordo e la zona di controllo attraverso cui la nave entrerà nelle acque CE. La nave non inizia la pesca finché il comandante non ha ricevuto la conferma di ricezione della comunicazione e le istruzioni se la nave sia o meno sottoposta a ispezione. Ciascuna conferma reca un unico numero di autorizzazione che il comandante conserva fino al termine della bordata di pesca.

- b) Le navi che entrano nelle acque CE senza detenere catture a bordo sono esonerate dalle prescrizioni di cui alla lettera a).
- c) Si considera che le bordate di pesca siano concluse quando la nave lascia le acque CE o entra in un porto comunitario dove effettua lo scarico completo delle catture.

Le navi lasciano le acque CE soltanto dopo aver attraversato una delle zone di controllo.

In uscita dalle acque CE, il comandante della nave comunica almeno due ore prima l'ingresso in una delle zone di controllo al centro di controllo della pesca di Edimburgo per posta elettronica o per telefono, come previsto alla lettera a).

La comunicazione specifica il nome, l'indicativo internazionale di chiamata e le cifre e lettere d'identificazione (PLN) della nave, i quantitativi totali delle specie detenute a bordo e la zona di controllo attraverso cui la nave intende passare. La nave non lascia la zona di controllo finché il comandante non ha ricevuto la conferma di ricezione della comunicazione e le istruzioni se la nave sia sottoposta o meno a ispezione. Ciascuna conferma reca un unico numero di autorizzazione che il comandante conserva fino a quando la nave non lascia le acque CE.»

- d) all'allegato III sono aggiunte le seguenti appendici:

«Allegato III — Appendice 7

### Metodologia di campionamento

I campioni sono prelevati e misurati a norma delle disposizioni di seguito indicate.

- I campioni dovrebbero essere prelevati e misurati in stretta cooperazione con il comandante del peschereccio e il suo equipaggio. Questi ultimi dovrebbero essere incoraggiati a partecipare al processo come pure a condividere ogni informazione che possa essere pertinente rispetto alla delimitazione di una zona di divieto.
- Il totale delle catture della cala è stimato.
- È prelevato un campione se si stima che siano presenti in una cala almeno 300 kg di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo carbonaro e merlano.
- La dimensione minima del campione è pari a 200 kg di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo carbonaro e merlano.
- Il campione deve essere prelevato in modo tale che rispecchi la composizione delle catture in relazione alle quattro specie.
- Se opportuno, tenuto conto della dimensione delle catture, il campione dovrebbe essere prelevato all'inizio, a metà e alla fine delle catture.
- La quantità di novellame è calcolata in percentuale per specie e sul totale delle quattro specie.
- Il resoconto del campionamento è debitamente compilato subito dopo la misurazione del campione. Il resoconto è quindi trasmesso allo Stato costiero.»

## «Allegato III — Appendice 8

<b>FERMI IN TEMPO REALE — RESOCONTO DEL CAMPIONAMENTO ALLO STATO COSTIERO</b>									
<b>NOVELLAME DI MERLUZZO BIANCO, EGLEFINO, MERLUZZO CARBONARO E MERLANO</b>									
<b>Informazioni sull'ispezione/osservazione</b>	Nave di ispezione		Nome dell'ispettore/osservatore		Data e ora <sup>(1)</sup> dell'ispezione/osservazione		Posizione <sup>(2)</sup> dell'ispezione/osservazione		
<b>Informazioni sul peschereccio</b>	Nome		Indicativo radio		Numero di registrazione		Stato di bandiera		
<b>Informazioni sul peschereccio</b> (Peschereccio trainante a coppia)	Nome		Indicativo radio		Numero di registrazione		Stato di bandiera		
<b>Informazioni sull'operazione di pesca</b>	Inizio	Data e ora <sup>(3)</sup>		Posizione <sup>(2)</sup>		Durata dell'operazione di pesca <sup>(3)</sup>		Punto mediano dell'operazione di pesca <sup>(3)</sup>	
	Fine	Data e ora <sup>(3)</sup>		Posizione <sup>(2)</sup>					
<b>Informazioni relative alle catture in peso</b>	Totale stimato delle catture della cala (in kg)								
	Dimensione del campione (kg di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo carbonaro e merlano nella cala)								
	Merluzzo bianco		Eglefino		Merluzzo carbonaro		Merlano		
	Totale		Totale		Totale		Totale		
	Novellame		Novellame		Novellame		Novellame		
	%		%		%		%		
	Totale delle quattro specie								
	Totale del novellame delle quattro specie								
Totale delle quattro specie (in %)									
<b>Osservazioni e informazioni complementari</b>	Osservazioni formulate dall'ispettore/osservatore durante l'ispezione compreso l'uso non obbligatorio di attrezzi selettivi. Ulteriori informazioni provenienti da altre fonti, per esempio dal comandante. Se pertinente, parere riguardo alla delimitazione di una zona di divieto (minimo 4, massimo 6 punti coordinati).								
<b>Firma dell'ispettore</b>	non richiesta in caso di compilazione elettronica e trasmissione per posta elettronica allo Stato costiero.								

(1) gg/mm/aa oo mm (ora locale 24 ore).

(2) per esempio 56°24' N 001°30' E.

(3) oo mm.»

*Articolo 2***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

L'articolo 1, punto 6, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2009 l'articolo 1, punto 7, si applica a decorrere dal 1° febbraio 2009 e l'articolo 1, punto 8, lettere a), b), f) e g), si applica a decorrere dal 1° settembre 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 27 luglio 2009.

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

C. BILDT

---